

n. 36 – 17 giugno 2020

TERMINI DI PREAVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE

Quali sono le regole da rispettare sui tempi per l'indicazione nel bando della data della prova orale?

Il quesito pervenuto si riferisce agli assegni di ricerca. Volendo generalizzare la questione a qualsiasi figura ricercata mediante bando di concorso, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, o mediante selezione pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Amministrazione proponente, le regole da rispettare sui termini di preavviso per la definizione del calendario delle prove hanno la medesima finalità partecipativa regolamentata dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi".

"La finalità dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che prescrive un margine di tempo di venti giorni prima dello svolgimento della prova orale, è quella di preavvertire con un congruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento della prova, affinché vi possano partecipare e non anche quella di assegnare più tempo per il completamento della preparazione alla stessa." (cfr. Consiglio di Stato, - Sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315 e 11 marzo 2008, n. 1023).

Pertanto, in caso di violazione del termine dilatorio di preavviso, se il candidato partecipa alla prova orale senza contestare la tardività della comunicazione, lo stesso non può successivamente contestarne l'illegittimità, posto che, in ogni caso, la medesima ha assolto la funzione a cui risulta preordinata. (cfr. Consiglio di Stato – Sez. III – sentenza 21 novembre 2016, n. 4864).

Da tempo è prassi rendere noto il calendario delle prove direttamente nel bando di concorso/avviso di selezione, avente valore di notifica a tutti gli effetti in sostituzione della comunicazione singola a ciascun candidato, oppure di rimandare a una successiva comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o ancora di darne diffusione attraverso il sito web istituzionale dell'Amministrazione stessa, facendo così ricadere l'onere di ricezione della comunicazione alla solerzia e all'attenzione del candidato, che deve monitorare costantemente il canale prescelto per la convocazione alla prova orale e per ogni altra notizia connessa alla procedura cui intende partecipare.

La definizione a priori dell'arco temporale di espletamento delle procedure per il fabbisogno di personale è divenuta nel tempo espressione delle esigenze delle Amministrazioni di conformare il proprio agire ai principi di economicità, celerità, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, la facoltà di pubblicare o meno il calendario delle prove nel bando di concorso/avviso di selezione, a seconda della posizione ricercata e delle tipologie di prove, è una scelta discrezionale dell'Amministrazione e deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 6 del DPR n. 487/1994: almeno 15 giorni per le prove scritte e almeno 20 giorni per la prova orale. Nel caso in cui tutte le prove (scritte, orali) siano indicate contestualmente, il preavviso confluisce nel termine unico di 20 giorni dall'espletamento delle stesse.

Essendo la finalità primaria della norma quella di preavvertire i candidati della data in cui si svolgeranno le prove esclusivamente per consentire loro di parteciparvi (organizzare eventuale trasferta, conciliare impegni assunti etc..) in caso di pubblicazione del calendario nel bando, avente valore notifica "erga omnes" che di norma fissa un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, la data di riferimento da cui far decorrere i termini di preavviso non può che coincidere con la data di pubblicazione del bando stesso.